

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 131-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11^a Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale) il 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del

DISEGNO DI LEGGE N. 131

«Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei
redditi a fini previdenziali»

d'iniziativa dei senatori SALVATO, FAGNI, CRIPPA, PUGLIESE, ALÒ,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, ROSSI, SERRI, TRIPODI, CARPI e BEDONI

Comunicato alla Presidenza il 21 aprile 1994

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle parole: «quindici anni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come contributi figurativi i periodi certificati di assistenza a figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a parenti, fino al secondo grado, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni».